



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
Via Borgognona, 47 00187 - ROMA
Int. 7 Piano 2° - (zona centro)

Regolamento

Art. 1 ESCLUSIONI

I - Sono esclusi dalla iscrizione al Fondo gli Agenti che non abbiano i requisiti previsti dall'art. 5 dello Statuto.

Art. 2 MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO

I - La domanda di iscrizione al Fondo prevista dall'art. 28, comma I lett. b), dello Statuto si presenta compilando il Mod. FP01 allegato al presente Regolamento.

II - La lettera d'invito prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto, è redatta secondo il testo del Mod. FP02 allegato al presente Regolamento. Nello stesso sono richiamati gli effetti che si determinano in capo all'Agente qualora la domanda venga presentata dopo scaduto il termine suddetto.

III - La dichiarazione di iscrizione in corso prevista dall'art. 28, comma III, dello Statuto si presenta compilando il Mod. FP03 allegato al presente Regolamento.

IV - La dichiarazione di cessazione dell'incarico con l'Impresa delegata al pagamento della contribuzione prevista dall'art. 28, comma IV, dello Statuto si presenta compilando il Mod. FP04 allegato al presente Regolamento.

Art. 3 MODALITÀ DI ADESIONE CON ANZIANITÀ PREGRESSA

I - In caso di ritardata iscrizione così come previsto dall'art. 28, comma IX, dello Statuto trovano applicazione le norme che seguono:

1) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto entro il termine ivi stabilito:

a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto:

- è ad esclusivo carico dell'Agente per gli anni precedenti l'esercizio in corso al momento dell'iscrizione;
- è ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità previste dall'articolo medesimo, per l'esercizio in corso e per quelli successivi;

b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del presente Regolamento:

- sono a carico dell'Agente fino a tutto il mese di presentazione della domanda di adesione;
- sono a carico dell'Impresa per l'eventuale periodo di ritardo successivo;

2) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto oltre il termine ivi stabilito:

a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto:

- è ripartita tra Impresa ed Agente per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata;

- è posta ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi successivi, fermo restando che la contribuzione relativa all'esercizio in corso al momento dell'iscrizione, come anche quella relativa agli anni successivi è, in ogni caso, ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto;

b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento:

- sono ad esclusivo carico della Impresa per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata e per gli eventuali ulteriori periodi di ritardo successivi al mese di presentazione della domanda di adesione;

- sono ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi non compresi in quelli prima indicati;

3) qualora l'Impresa non abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto:

a) la contribuzione di cui agli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto, è ripartita tra Impresa ed Agente secondo le modalità previste dall'articolo medesimo;

b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

II - 1) per i periodi di attività relativi a incarichi conferiti successivamente al 15/9/1981, il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi a norma, rispettivamente, degli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto e 7, comma V, del presente Regolamento, è regolato dalle disposizioni previste dal precedente comma I ed è effettuato, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo, con le seguenti modalità dall'Agente e da ciascuna delle Imprese preponenti:

- direttamente, per gli anni precedenti l'esercizio in corso;
- tramite l'Impresa delegata a norma dell'art. 28, comma I, dello Statuto, per l'esercizio in corso e per quelli successivi;

2) per i periodi di attività - da opportunamente documentare - relativi a incarichi conferiti nel periodo dall'1/1/1974 al 15/9/1981 il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi è in ogni caso ad esclusivo carico dell'Agente ed è effettuato direttamente dallo stesso sulla base della apposita richiesta del Fondo.

Ove il versamento venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta effettuata a norma dei punti 1 e 2, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento, calcolati a decorrere dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta.

III - Nella ipotesi di cui al precedente comma II, qualora l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese, l'obbligo del versamento degli interessi relativamente a periodi di contemporaneo svolgimento di più mandati fa carico all'Impresa delegata a norma dell'art. 28, comma I, dello Statuto, con facoltà di rivalersi sulle altre Imprese inadempienti.

IV - Le somme dovute dagli Agenti a copertura del o dei periodi di omessa contribuzione potranno essere rateizzate, a domanda, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. In tale caso sono dovuti al Fondo, oltre alla maggiorazione degli interessi compensativi di cui all'art. 7, comma V, del presente Regolamento gli interessi di dilazione sulla somma dovuta, al tasso previsto dall'art. 7, comma VII, del presente Regolamento.

V - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità dall'art. 19, comma VI del presente Regolamento, le prestazioni conseguenti al versamento da parte degli Agenti di contributi a copertura di periodi di omessa contribuzione non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di instaurazione della pratica di regolarizzazione, se il relativo versamento sarà stato effettuato in unica soluzione entro il termine fissato dal Fondo nella lettera di notifica dell'importo da versare.

VI - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

VII - Le norme del presente articolo non si applicano ai contributi integrativi di cui all'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto.

Art. 4

MODALITÀ DI ADESIONE CON IMPRESA NEO ADERENTE

I - L'importo dovuto al Fondo a titolo di contribuzione ed, eventualmente, di interessi a norma dell'art. 28 bis, commi I e II, dello Statuto, con esclusione di quanto è a carico esclusivo dell'Agente a norma del successivo comma II, è versato, a cura della Impresa neo-aderente, anche per la parte di spettanza dell'Agente, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo medesimo. Nella ipotesi che l'Agente risulti in atto già iscritto al Fondo in relazione ad altri incarichi agenziali, il Fondo medesimo comunicherà, in occasione della predetta richiesta, anche gli estremi della Impresa delegata al versamento della contribuzione per gli anni successivi.

II - L'importo dovuto al Fondo per l'eventuale copertura contributiva di periodi di incarico agenziale non svolti per l'Impresa neo aderente, è effettuato direttamente dall'Agente sulla base dell'apposita richiesta del Fondo medesimo.

III - Qualora nella ipotesi di cui ai precedenti commi I e II il versamento dell'importo dovuto venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta del Fondo sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento calcolati dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta.

IV - Per gli anni di contribuzione regolarizzata ai sensi dell'art. 28 bis, commi II e III, è consentito avvalersi della possibilità di versamento della contribuzione aggiuntiva conformemente a quanto stabilito nell'art. 7, comma II, del presente Regolamento.

V - Il termine per l'iscrizione e per avvalersi della possibilità di versamento della contribuzione aggiuntiva sancita nel comma precedente è stabilito in 6 (sei) mesi dal ricevimento da parte dell'Agente della comunicazione, che dovrà essergli fatta dall'Impresa, dell'accettazione dell'adesione dell'Impresa stessa al Fondo, accettazione che il Fondo dovrà comunicare all'Impresa medesima a mezzo lettera raccomandata A.R..

VI - Qualora l'iscrizione avvenga dopo scaduto il termine di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui al comma IV, sono a totale carico dell'Agente gli interessi compensativi, nella misura stabilita dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento maturati a far tempo dal primo giorno del mese successivo a tale scadenza sulla contribuzione - comprensiva della quota dell'Impresa - dovuta fino al 31 dicembre dell'anno stesso. Sono altresì a totale carico dell'Agente gli interi contributi ordinari, aggiuntivi, e per spese di gestione, e relativi interessi del pari compensativi, dovuti per gli anni successivi fino a quello, escluso, in corso al momento dell'iscrizione la cui contribuzione torna ad essere ripartita tra Impresa e Agente a norma dell'art. 7 dello Statuto.

VII - Ai fini del versamento delle somme dovute per il versamento di cui all'art. 28 bis, commi II e III, dello Statuto e relativi eventuali contributi aggiuntivi, l'Agente ha facoltà di chiedere alla competente Cassa di Previdenza Agenti, prevista dalla Convenzione del 24.6.1953 e successive modifiche, la liquidazione in tutto o in parte del proprio conto individuale ed il versamento della relativa somma al Fondo.

VIII - La somma dovuta per il citato riscatto, sempre che l'interessato non si avvalga della possibilità di cui sopra, ovvero per la parte residua, potrà essere rateizzata a domanda, con le modalità stabilite dal Comitato Amministratore. In tale caso sono dovuti al Fondo oltre alla maggiorazione degli interessi di cui ai commi precedenti gli interessi di dilazione al tasso previsto dall'art. 7, comma VII del presente Regolamento. Analogamente potrà essere rateizzato quanto dovuto per gli anni di iscrizione di cui al I comma.

IX - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità all'art. 11 dello Statuto, le prestazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di adesione da parte dell'Impresa, se avvenuta l'iscrizione dell'Agente nel termine di 6 (sei) mesi stabilito nel comma VII. Qualora l'iscrizione sia avvenuta successivamente alla scadenza di tale termine le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di iscrizione dell'Agente.

X - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno peraltro avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

Art. 5

EFFETTI DEL MANCATO RIMBORSO ALL'IMPRESA DELLA QUOTA A CARICO DELL'AGENTE. REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA

I - Nel caso in cui l'Agente, pur avendo rilasciato la delega di cui all'art. 28, comma I, lett. b), dello Statuto, non abbia successivamente provveduto, per qualsiasi motivo, ad effettuare il rimborso all'Impresa delegata della quota di sua spettanza, l'Impresa, dopo aver messo in mora l'Agente con almeno due lettere raccomandate A.R., spedite con un intervallo non inferiore ad un mese, sospende l'ulteriore versamento della contribuzione e segnala la circostanza al Fondo, avendo cura di specificare i periodi oggetto della inadempienza e di trasmettere copia delle lettere di messa in mora.

II - Il Fondo, ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente, intima all'Agente, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata, per conoscenza, anche all'Impresa delegata, il versamento all'Impresa stessa, entro il termine perentorio di 90 giorni, della propria quota parte di contribuzione insoluta e delle relative spese di gestione, maggiorata degli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento specificando le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

III - Trascorso inutilmente l'anzidetto termine di 90 giorni, l'Impresa delegata ha titolo di chiedere al Fondo il rimborso di quanto anticipato per conto proprio, dell'Agente e delle altre eventuali Imprese preponenti per i contributi obbligatori - esclusi quelli per le spese di gestione - oggetto dell'inadempienza dell'Agente. Ricevuta la richiesta di rimborso, il Fondo provvede alla restituzione delle relative somme, dandone comunicazione all'Agente, il quale è tenuto, a sua volta, a rimborsare all'Impresa delegata la parte di contributo per spese di gestione dalla stessa versata per suo conto.

IV - La restituzione della contribuzione all'Impresa delegata ha effetto sospensivo della iscrizione al Fondo e comporta la perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione da parte del Fondo medesimo. Resta comunque ferma per l'Agente la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art. 10 dello Statuto. La sospensione dell'iscrizione è revocata a seguito della regolarizzazione della posizione contributiva secondo quanto stabilito nel comma che segue.

V - In caso di sospensione della iscrizione è in facoltà dell'Agente di regolarizzare la propria posizione contributiva assumendosi a totale carico il pagamento dell'intera contribuzione prevista dagli articoli 6 e 7, comma IV, lett. a) e b) dello Statuto per tutti gli anni di omissione contributiva anteriori all'esercizio in corso all'atto della regolarizzazione, delle relative spese di gestione, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento calcolati fino alla data di regolarizzazione.

Qualora, peraltro, all'Agente siano stati nel frattempo conferiti ulteriori incarichi da parte di altre Imprese, ai fini della regolarizzazione dei relativi periodi di omissione contributiva trova applicazione quanto stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento.

Ove il versamento venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta del Fondo, sono altresì dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento calcolati dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta.

VI - Ai fini della regolarizzazione l'Agente potrà chiedere la rateizzazione di quanto dovuto con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, in tale caso sono dovuti gli interessi di dilazione previsti dall'art. 7, comma VII del presente Regolamento.

VII - Alla regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione in conseguenza del provvedimento di sospensione è in ogni caso subordinata la ripresa dei versamenti al Fondo.

VIII - La eventuale liquidazione di prestazioni conseguenti ai versamenti effettuati a norma del presente articolo è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma V, del presente Regolamento.

Art. 6

REGOLARIZZAZIONE PERIODI ATTIVITA' ANTERIORI ALL'1.1.1974

I - All'Agente iscritto al Fondo è data facoltà di regolarizzare, secondo la Tabella C allegata, gli anni di attività agenziale - da opportunamente documentare - prestati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno di inizio dell'attività stessa e la data del 31.12.1973, con il limite di 15 anni.

II - Agli Agenti che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente e a quelli che regolarizzano la posizione contributiva a norma dell'art. 28, comma VIII, dello Statuto è consentito - al fine di elevare la propria anzianità di contribuzione aggiuntiva per la maggiorazione di pensione prevista dall'art. 4, comma III, dello Statuto, - di riscattare tale contribuzione per tutti o parte degli anni per i quali verseranno i contributi previsti dall'art. 7, comma IV, lett. a), dello Statuto.

III - Per ogni anno di contribuzione aggiuntiva riscattato è dovuta ad esclusivo carico degli interessati una somma calcolata in base ai coefficienti delle Tabelle B/M e B/F allegate.

IV - Ove il versamento dell'importo dovuto a norma dei commi precedenti venga effettuato oltre il termine fissato nella lettera di richiesta, sono dovuti al Fondo gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7,

comma VI, del presente Regolamento, calcolati a decorrere dalla data di spedizione della relativa lettera.
V - Ai fini del versamento delle somme dovute per il riscatto di cui al presente articolo, l'Agente ha facoltà di chiedere alla competente Cassa di Previdenza Agenti, prevista dalla Convenzione del 24 giugno 1953 e successive modifiche, la liquidazione del proprio conto individuale e il versamento della relativa somma al Fondo.

VI - La somma dovuta per l'anzidetto riscatto sempre che l'interessato non si avvalga della possibilità di cui sopra, ovvero per la parte residua, potrà essere rateizzata, a domanda, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. In tale caso sono dovuti al Fondo, oltre alla maggiorazione di interessi di cui al precedente comma IV, gli interessi di dilazione previsti dall'art. 7, comma VII del presente Regolamento.

VII - La eventuale liquidazione di prestazioni conseguenti a versamenti effettuati a norma del presente articolo è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 28, comma VII e VIII, dello Statuto.

Art. 7

TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO BASE ED AGGIUNTIVO. INTERESSI COMPENSATIVI E MORATORI.

I - Il versamento della contribuzione capitaria annua prevista all'art. 7, comma IV, lett. a) e b) dello Statuto nonché del contributo per spese di gestione previsto all'art. 6 dello Statuto è effettuato, in unica soluzione, a cura dell'Impresa delegata.

a) entro il termine di 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico per l'iniziale iscrizione al Fondo;

b) entro il 31 gennaio di ciascun anno per le contribuzioni annuali successive.

II - Restano ferme le particolari modalità di versamento previste dall'art. 28, comma IX dello Statuto e dall'art. 5, comma V, del presente Regolamento per le situazioni ivi contemplate.

III - Contestualmente al versamento l'Impresa o le Imprese dovranno comunicare al Fondo i nominativi, completi dei dati anagrafici e dell'indicazione dell'anno di calendario, cui il versamento si riferisce.

IV - Il Consiglio di amministrazione può stabilire diverse e più specifiche modalità di versamento.

V - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. a), venga effettuato oltre il termine di 90 giorni ivi previsto, sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) per ogni mese o frazione di mese compreso nel periodo dal 91° giorno dalla data di conferimento dell'incarico a quella del versamento medesimo.

Gli interessi predetti hanno funzione compensativa del danno patrimoniale derivato al Fondo in conseguenza del ritardato pagamento e sono regolati, quanto alle modalità di pagamento, dalle disposizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

VI - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. b), venga effettuato oltre il termine del 31 gennaio ivi previsto sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Gli interessi in parola sono dovuti anche in caso di irregolare versamento della contribuzione e nelle altre ipotesi previste dallo Statuto.

VII - Gli interessi di dilazione dovuti in caso di versamento rateale ammontano all'8% (otto per cento) annuo.

VIII - Resta ferma la facoltà per il Fondo di esperire l'azione legale per il recupero di quanto ad esso dovuto.

Art. 8

TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO. INTERESSI MORATORI

I - A partire dal contributo di competenza dell'anno 2004, il versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto, dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora detto versamento venga effettuato oltre il termine del 31 gennaio, sono dovuti gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento.

II - Al fine di agevolare il versamento del contributo integrativo l'Agente rilascia, all'Impresa delegata al versamento del contributo ordinario, apposita delega - con validità per tutta la durata del rapporto di agenzia, salvo revoca - al versamento della contribuzione integrativa, previa esplicita adesione alla contribuzione stessa ed impegno a rimborsare alla medesima, secondo le modalità dalla stessa impartite, la quota del contributo di sua spettanza.

L'Impresa versa al Fondo l'intero importo del contributo integrativo dovuto sia dall'Agente che dalle eventuali altre Imprese preponenti e procede al recupero delle somme di altrui competenza.

III - Nel caso in cui l'Agente, pur avendo rilasciato regolare delega, non abbia provveduto, per qualsiasi motivo, ad effettuare il rimborso della quota di contribuzione a suo carico, l'Impresa delegata ha diritto alla restituzione dei relativi versamenti effettuati per conto proprio, delle eventuali altre Imprese preponenti, nonché dell'Agente. Ai fini di cui sopra, l'Impresa delegata è tenuta a presentare al Fondo specifica richiesta con lettera raccomandata, indirizzata per conoscenza anche all'interessato, contenente la dimostrazione di aver inutilmente messo in mora l'Agente con almeno due lettere raccomandate spedite con intervallo non inferiore ad un mese.

IV - L'Agente che intenda versare al Fondo, a suo totale carico, contribuzioni integrative anche di importo superiore come previsto dall'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto può concordare le modalità del versamento con l'Impresa delegata ovvero effettuare il versamento direttamente al Fondo entro la data stabilita dal comma I del presente articolo.

Qualora l'Agente effettui detto versamento oltre il termine previsto, il contributo verrà accreditato nella sua posizione al netto degli interessi dovuti per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella misura stabilita dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento.

V - L'integrazione di pensione riferita alla contribuzione integrativa è corrisposta unitamente alla pensione

di cui all'art. 4, comma VI, dello Statuto.

Art. 9 VARIAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DILAZIONE

I - I tassi di interesse e di dilazione previsti dal presente Regolamento possono essere variati, mediante delibera del Consiglio di amministrazione, in relazione alle condizioni del mercato.

Art. 10 ADEGUAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ANNUA

I - L'importo complessivo del contributo base ed aggiuntivo di cui all'art. 7, comma IV, lettere a) e b), dello Statuto è annualmente aumentato dal Consiglio di amministrazione in rapporto alla variazione annua del costo della vita risultante dagli indici generali nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, con il massimo del 4% (quattro per cento) annuo.
A tale fine gli indici da prendersi in considerazione comparativa sono quelli del mese di ottobre dell'anno precedente e del mese di ottobre dell'anno ancora precedente.

Art. 11 CONTO INDIVIDUALE

I - All'atto del ricevimento del primo versamento contributivo il Fondo provvederà a costituire per ogni singolo Agente iscritto un conto individuale dal quale possano immediatamente rilevarsi:

- 1) il numero progressivo di matricola;
- 2) le generalità dell'iscritto, la data, il luogo di nascita, la residenza, l'indirizzo e il codice fiscale;
- 3) la data e l'importo del versamento nonché il periodo cui esso si riferisce;
- 4) gli estremi dell'Impresa o delle Imprese preponenti che hanno effettuato il versamento;
- 5) il rendimento finanziario conseguito dal Fondo per ciascun anno di iscrizione;
- 6) i periodi di contribuzione e gli importi contributivi attribuiti per effetto dell'eventuale trasferimento della posizione individuale da altro Fondo pensione, a norma dell'art. 14 del presente Regolamento.

II - Il conto individuale è tenuto costantemente aggiornato in tutti i suoi elementi costitutivi e su di esso dovrà essere annotata, oltre che la contribuzione annua via via versata, ogni variazione relativa al soggetto e alla Impresa o alle Imprese e ogni altro evento che sia rilevante nell'ambito del rapporto con il Fondo.

Art. 12 CESSAZIONE DALL'ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CON IMPRESA NON ADERENTE

I - Agli Agenti già iscritti al Fondo che cessano o abbiano cessato l'attività quali Agenti con Impresa aderente ed assumano mandato quali Agenti con Impresa non aderente è data facoltà di riprendere il versamento dei contributi al Fondo sempre che facciano pervenire al Fondo stesso la relativa richiesta entro un anno dalla data di assunzione del primo incarico con Impresa non aderente, successiva alla cessazione di attività agenziale con Impresa aderente.

II - La ripresa del versamento dei contributi al Fondo è altresì subordinata:

- a) alla espressa conferma di accettazione, da parte dell'Agente, dello Statuto del Fondo, del Presente Regolamento dello stesso e di ogni altra norma che ne modifichi o integri in futuro la disciplina;
- b) all'iscrizione alla sezione A del registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al Dlgs 209/05 con mandato in corso;
- c) all'espresso impegno ad effettuare a proprio completo carico il versamento, nel termine stabilito dall'art. 7, comma I, del presente Regolamento, della contribuzione prevista dagli articoli 6 e 7, comma IV, lett. a) e b), dello Statuto, nel loro importo totale (cioè comprensivo della quota stabilita per le Imprese) per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale con Impresa non aderente;
- d) all'impegno, infine, di trasmettere al Fondo entro il 31 gennaio di ciascun anno, in uno con il contributo annuo e le spese di gestione, anche idonea certificazione dell'esistenza di mandato agenziale in atto quale Agente.

III - Qualora la ripresa dell'attività agenziale con Impresa non aderente avvenga entro tre anni dalla cessazione del mandato con Impresa aderente, l'Agente che si sia avvalso della possibilità di riprendere il versamento dei contributi ha facoltà di chiedere la copertura del periodo scoperto di contribuzione.

IV - Il versamento dei contributi annui scoperti e relative spese di gestione, maggiorati degli interessi compensativi stabiliti al tasso del 6,00% (sei per cento) annuo, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della notifica del relativo importo da parte del Fondo.

V - Eventuali ritardi nel versamento, da effettuare comunque nell'ulteriore termine stabilito dal Fondo e decorso il quale sarà considerata decaduta la relativa domanda di autorizzazione alla ripresa del versamento dei contributi di cui al comma I e/o di riscatto, comporteranno il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento.

Eguali interessi saranno dovuti per il ritardo nel versamento della contribuzione annua.

VI - L'omesso versamento del contributo e/o delle spese di gestione anche per un solo anno di attività agenziale con Impresa non aderente che dovesse intervenire in prosieguo comporterà l'automatica

sospensione dall'iscrizione al Fondo con conseguente perdita del diritto a qualsiasi prestazione da parte della stessa, salva la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art. 10 dello Statuto.

VII - La sospensione potrà essere revocata solo a seguito della regolarizzazione da parte dell'interessato di tutte le annualità di omessa contribuzione e spese di gestione relative ad attività prestata con Imprese non aderenti, con la maggiorazione degli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento.

VIII - Alla regolarizzazione secondo quanto disposto nel comma che precede dei periodi scoperti di contribuzione è in ogni caso subordinata la ripresa dei versamenti al Fondo in relazione a successivi conferimenti di mandato da parte di Imprese aderenti. Il versamento della contribuzione relativa a detti conferimenti avverrà secondo quanto stabilito all'art. 28 dello Statuto.

IX - La somma dovuta per il versamento di cui al comma III e/o per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione potrà essere rateizzata a domanda, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

In tale caso sono dovuti al Fondo oltre alla maggiorazione dei relativi interessi anche gli interessi di dilazione previsti dall'art. 7, comma VII del presente Regolamento.

X - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità dall'art. 19, comma VI, del presente Regolamento le prestazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di richiesta di riscatto di cui al comma III ovvero di instaurazione della pratica di regolarizzazione delle annualità di omessa contribuzione, se il relativo versamento sarà stato effettuato in unica soluzione entro il termine fissato dal Fondo nella lettera di notifica dell'importo da versare.

XI - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno, invece, avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

Art. 13 TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FONDO

I - Il trasferimento della contribuzione, come prevista dal successivo comma III, presso altra forma pensionistica complementare è precluso nel caso che, al momento di presentazione della domanda, sia stata liquidata, o sia in corso di liquidazione, una pensione a qualsiasi titolo, ovvero sia stato maturato il diritto a pensione di vecchiaia a norma dell'art. 8 dello Statuto.

II - L'interessato che intenda esercitare il diritto al trasferimento presenta al Fondo pensione destinatario del trasferimento, nonché al Fondo pensione agenti, apposita domanda, a mezzo raccomandata A.R., fornendo tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della domanda stessa.

III - Il trasferimento ha per oggetto tutti i periodi contributivi esistenti, rimanendo esclusa la possibilità di un trasferimento limitato ad alcuni di essi. Con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento, cessa l'obbligo di effettuare ulteriori versamenti contributivi - salva la revoca o il rigetto della domanda stessa - sia da parte dell'interessato, che da parte delle Imprese preponenti, alle quali è fornita, a cura del Fondo pensione agenti, opportuna informazione al riguardo.

IV - Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della richiesta di trasferimento avanzata dal Fondo presso cui il trasferimento stesso deve avvenire, il Fondo pensione agenti provvede a trasferire al Fondo predetto gli importi versati a titolo:

- a) di contributo ordinario (base ed aggiuntivo);
- b) di contributo integrativo.

L'ammontare dei contributi base ed aggiuntivi è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella Tabella F allegata, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni di contribuzione versati.

L'ammontare dei contributi integrativi è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella stessa Tabella F allegata, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni decorsi da ogni singolo versamento annuale.

Per anno di ingresso si intende il primo anno di contribuzione versato al Fondo.

I coefficienti della Tabella F tengono conto, su base attuariale, delle quote di contribuzione destinate al finanziamento dei rischi di invalidità e morte. La suddetta tabella è soggetta a modifica a seguito di variazioni del costo di finanziamento dei rischi di invalidità e di morte.

Non possono, in ogni caso, essere oggetto di trasferimento le somme versate a titolo di rimborso spese di gestione, a norma dell'art. 6 dello Statuto.

V - Gli importi dei contributi da trasferire, determinati sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sono capitalizzati, anno per anno, ai tassi di rendimento conseguiti dal Fondo pensione agenti per gli anni di contribuzione al Fondo, esclusi quello iniziale e finale.

VI - Qualora il trasferimento della posizione individuale come sopra determinata venga effettuato oltre il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della richiesta di cui al precedente comma IV, il Fondo pensione agenti, a richiesta, è tenuto alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso previsto dalla normativa del Fondo destinatario del trasferimento per l'ipotesi di ritardato pagamento, a decorrere dal 121° giorno successivo alla data suddetta.

VII - Al termine delle operazioni di trasferimento, il Fondo pensione agenti invia all'interessato un prospetto nel quale sono indicati i periodi di contribuzione trasferiti, nonché, anno per anno, gli importi contributivi trasferiti e i tassi di rendimento calcolati.

Art. 14

TRASFERIMENTO AL FONDO DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA COSTITUITA PRESSO ALTRO FONDO PENSIONE

I - All'agente iscritto o che abbia titolo all'iscrizione al Fondo pensione agenti è data facoltà di chiedere il trasferimento al Fondo medesimo della posizione individuale costituita presso altra forma pensionistica complementare.

II - Agli effetti di cui al comma precedente, l'interessato presenta al Fondo pensione agenti, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, indirizzata anche al Fondo pensione presso cui è costituita la posizione da trasferire, fornendo tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della domanda medesima.

III - Il Fondo pensione agenti, riscontrata la sussistenza delle condizioni necessarie, inoltra al Fondo trasferente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda, la richiesta di trasferimento della posizione individuale dell'interessato ivi costituita.

V - Gli importi contributivi trasferiti sono utilizzati nell'ambito del Fondo pensione agenti riconoscendo all'interessato - nei limiti dell'anzianità acquisita nel Fondo trasferente - tanti anni di iscrizione - a partire da quello di iscrizione presso il Fondo trasferente e, al massimo, fino a quello di iscrizione presso il Fondo pensione agenti - quanti se ne ottengono attribuendo a ciascuno la contribuzione complessiva (base, aggiuntiva per gli anni in cui è dovuta e per spese di gestione), valutata nell'importo in vigore per ciascun anno, maggiorato dei relativi tassi di rendimento. Le somme eventualmente non utilizzabili in base al criterio suddetto, affluiscono, a nome dell'interessato, nella gestione della contribuzione integrativa e sono considerate versate nell'anno solare in cui è stato effettuato il trasferimento.

VI - Al termine delle operazioni di valutazione della contribuzione trasferita, il Fondo pensione agenti annota, sul conto individuale dell'interessato, i periodi e gli importi attribuiti ed invia al medesimo un prospetto nel quale sono indicati i predetti elementi.

VII - I periodi di contribuzione e gli importi contributivi attribuiti all'interessato ai sensi del precedente comma V sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli versati in qualità di agente e concorrono, complessivamente, alla determinazione del diritto e della misura delle prestazioni previste dalla normativa del Fondo pensione agenti.

Art. 15

RISCATTO

I - Il riscatto della contribuzione, determinata ai sensi del successivo III comma, è precluso nel caso che, al momento della presentazione della relativa domanda, sia stata liquidata, o sia in corso di liquidazione, una pensione a qualsiasi titolo, ovvero sia stato maturato il diritto a pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 8 dello Statuto.

II - L'interessato che intenda esercitare il diritto al riscatto deve presentare apposita domanda al Fondo a mezzo raccomandata A.R..

III - Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di notifica della richiesta, il Fondo pensione agenti, riscontrata la sussistenza dei prescritti requisiti, provvede a restituire all'interessato gli importi dei versamenti che risultano effettuati dall'interessato medesimo e dalle Imprese preponenti a titolo:

- a) di contributo ordinario (base ed aggiuntivo);
- b) di contributo integrativo.

L'ammontare come sopra determinato è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella Tabella F allegata, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni di contribuzione versati.

L'ammontare dei contributi integrativi è moltiplicato per il coefficiente, indicato nella stessa Tabella F, relativo all'età nell'anno di ingresso ed al numero di anni decorsi da ogni singolo versamento annuale.

Per anno di ingresso si intende il primo anno di contribuzione versato al Fondo.

I coefficienti della Tabella F tengono conto, su base attuariale, delle quote di contribuzione destinate al finanziamento dei rischi invalidità e morte. La suddetta Tabella F è soggetta a modifica a seguito di variazione del costo di finanziamento dei rischi di invalidità e di morte.

Non possono, in ogni caso, essere oggetto di restituzione le somme versate a titolo di rimborso delle spese di gestione a norma dell'art. 6 dello Statuto.

IV - Gli importi dei contributi da rimborsare, determinati sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sono capitalizzati:

- a) al tasso del 9,20% (nove e venti per cento) annuo, come previsto dalle precedenti disposizioni regolamentari in materia, relativamente alle contribuzioni versate fino al 31 dicembre 1996; il tasso predetto si applica fino a tutto il 1996; per gli anni successivi si applica il tasso previsto alla successiva lettera b);
- b) ai tassi di rendimento conseguiti in ciascun anno dal Fondo pensione, relativamente alle contribuzioni versate dal 1° gennaio 1997 in poi.

A decorrere dall'1/1/2002 gli importi determinati sulla base dei criteri di cui al precedente comma non sono capitalizzati.

Dal calcolo è esclusa la capitalizzazione dell'anno iniziale.

V - Qualora la restituzione delle somme come sopra determinate venga effettuata oltre il termine di 180 (centoottanta) giorni previsto dal precedente comma III, il Fondo è tenuto alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6,00% (sei per cento) annuo, a decorrere dal 181° giorno successivo alla data suddetta.

Art. 16
PENSIONI EROGATE

I - Le prestazioni erogate dal Fondo sono:

- 1) pensione diretta di vecchiaia;
- 2) pensione diretta di anzianità;
- 3) pensione diretta di invalidità;
- 4) pensione indiretta ai superstiti dell'Agente iscritto deceduto;
- 5) pensione di reversibilità ai superstiti dell'Agente pensionato deceduto.

II - Le pensioni dirette sopra elencate non possono in nessun caso cumularsi tra loro.

Art. 17
DECORRENZA PENSIONE VECCHIAIA

I - La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età o del maturarsi del diritto, qualunque sia la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 7 bis, comma XV, dello Statuto, nonché negli articoli di competenza in ordine alla decorrenza delle prestazioni allorché a determinarne il diritto concorrono contributi da riscatto, regolarizzazione, ovvero versati oltre i termini stabiliti.

Art. 18
DECORRENZA E CESSAZIONE PENSIONE ANZIANITA'

I - La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati tutti i requisiti.

II- Nel caso di ripresa - sotto qualsiasi forma e titolo - dell'attività agenziale anche se con Impresa non aderente al Fondo, di cui l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione, l'erogazione della pensione di anzianità cessa dalla rata del mese di conferimento del nuovo incarico; in caso di ripresa dell'attività agenziale con Impresa aderente al Fondo l'obbligo contributivo riprende vigore a tutti gli effetti dall'anno successivo.

III - Al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età la pensione di anzianità è equiparata ad ogni effetto alla pensione di vecchiaia

Art. 19
PENSIONE DI INVALIDITA'
ACCERTAMENTO STATO INVALIDITA' - CONTESTAZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - DECORRENZA DELLA PENSIONE

I - Per l'accertamento dello stato di invalidità, ai fini del riconoscimento della pensione prevista dall'art. 11 dello Statuto, l'Agente è tenuto a fornire al Fondo la documentazione medica richiestagli ed a sottoporsi agli accertamenti sanitari ritenuti necessari a tale fine; il rifiuto dell'Agente comporta la reiezione della domanda di pensione.

II - In caso di contestazione, da parte dell'Agente, del giudizio dei medici incaricati dal Fondo, la decisione viene deferita ad un Collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'Agente ed uno di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal medico provinciale di Roma. La sede del Collegio medico è in Roma.

III - Detta contestazione dovrà essere esperita entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del provvedimento di reiezione a mezzo raccomandata A.R., con contestuale indicazione del medico di fiducia.

IV - La decisione del Collegio medico è definitiva e non è soggetta ad impugnazione di merito.

V - Le spese relative alla convocazione ed alle prestazioni professionali dei componenti del Collegio medico sono a carico della parte soccombente.

VI - La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o del perfezionamento - se posteriore alla domanda - di tutti i requisiti precisati all'art. 11 dello Statuto.

Art. 20
DIRITTO DEL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO

I - Il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a condizione che sussista in suo favore il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

II - Nei riguardi del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano, ai fini del conseguimento della pensione indiretta o di reversibilità, le disposizioni dei commi da 2 a 5 dell'art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo sostituito dall'art. 13 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.

Art. 21
CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

I - Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge quando contragga matrimonio;
- b) per i figli e le figlie quando abbiano compiuto i limiti di età di cui all'art. 11 bis, comma III dello Statuto o quando sia venuto meno lo stato di inabilità ovvero siano stati abbandonati gli studi ivi previsti.

Art. 22
DECORRENZA E IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

I - La pensione indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso ed è stabilita in una quota dell'intero importo della pensione diretta quale risulta dall'art. 4 dello Statuto.

II - Le quote sono:

- 1) il 60% (sessanta per cento) al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio inabile o minore o maggiorenne con qualifica di studente;
- 2) l'80% (ottanta per cento), se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;
- 3) il 90% (novanta per cento), se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;
- 4) il 100% (cento per cento), se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;
- 5) il 30 % (trenta per cento) se, in mancanza del coniuge e dei figli, il superstite sia un solo genitore;
- 6) il 50% (cinquanta per cento) se, in mancanza del coniuge e dei figli, i superstiti siano i due genitori.

III - Nei casi in cui muti la situazione degli aventi diritto si procede alla revisione della pensione in base alle quote che precedono.

IV - Dalla rata in pagamento al 1° gennaio 1992 l'importo della pensione indiretta o di reversibilità non può essere inferiore a 1.289,08 euro lorde annue. L'anzidetto importo è aumentato ogni anno della stessa percentuale spettante alle pensioni dirette in applicazione dell'art. 4, comma VII, dello Statuto.

Art. 23
DOMANDA DI PENSIONE

I - Le prestazioni pensionistiche previste dall'art. 16 del Presente Regolamento sono erogate a domanda degli aventi diritto sempre che siano maturati i presupposti previsti dai relativi articoli dello Statuto.

II - La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24
AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI

I - Le prestazioni pensionistiche previste dall'art. 16 del presente Regolamento sono comunque erogate all'Agente o ai superstiti anche nel caso in cui l'Impresa o le Imprese non abbiano provveduto a versare i contributi dovuti al Fondo a norma degli articoli 6 ed 7 dello Statuto, sempre che l'Agente abbia rilasciato la delega prevista dall'art. 28 dello Statuto e possa provare di aver versato all'Impresa o alle Imprese il prescritto contributo a suo carico.

Art. 25
TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

I - Le prestazioni pensionistiche dovranno essere liquidate entro 120 (centoventi) giorni dalla data della presentazione della domanda.

II - Trascorso tale termine senza che il Fondo abbia assunto alcun provvedimento, decorrono dal 121° (centoventunesimo) giorno, in favore degli aventi diritto, gli interessi sulla somma dovuta, al tasso legale vigente.

Art. 26
ADEGUAMENTO DELLE PRESTAZIONI

I - Ai fini dell' adeguamento previsto dall'art. 4, comma VII, dello Statuto, si fa riferimento al rapporto tra l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati elaborato dall'ISTAT nel mese di ottobre dell'anno precedente l'anzidetta decorrenza e l'indice del mese di ottobre dell'anno ancora precedente.

Art. 27

ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE E RECUPERO DEI RATEI INDEBITI

I - Le pensioni liquidate a norma degli articoli 8, 8 bis, 11 e 11 bis dello Statuto possono essere in ogni momento annullate o rettifiche in caso di errore di qualsiasi natura, originario o sopravvenuto, incidente sul diritto o sulla misura della pensione.

II - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento adottato a norma del comma precedente, risulti che sono stati riscossi ratei di pensione non dovuti, si fa luogo al recupero delle somme indebitamente percepite, nei limiti della prescrizione quinquennale.

III - Qualora l'indebita percezione sia imputabile all'interessato che non ha adempiuto agli obblighi di segnalazione ad esso facenti carico, ovvero ha fornito al riguardo dati incompleti o inesatti, i termini di prescrizione cominciano a decorrere dalla data in cui il Fondo è venuto a conoscenza dei dati o dei fatti che hanno influito sul diritto o sulla misura della pensione. Negli altri casi essi decorrono dalla data della prima indebita riscossione.

IV - A richiesta dell'interessato o dei suoi eredi il Consiglio di amministrazione può deliberare la rateazione dell'indebito in un massimo di 60 (sessanta) rate mensili.

Art. 28

OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER PERIODI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE

I - Nell'ipotesi di Agente che, avendo acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, continui o riprenda l'attività agenziale, la pensione viene egualmente corrisposta nella misura prevista dall' art. 4 dello Statuto.

II - In tale ipotesi Agente e Impresa preponente sono per gli anni successivi esonerati dall'obbligo di versamento dei contributi. In via transitoria e, limitatamente agli Agenti che abbiano compiuto 65 anni entro il 31/12/2003, permane l'obbligo contributivo delle Imprese preponenti.

Tali contributi:

- per la parte di cui all'art. 7, comma IV, lett. a), dello Statuto, comporteranno l'incremento della pensione base e l'incremento dell'anzianità contributiva prevista dalla Tabella H allegata allo Statuto per il raggiungimento della pensione base, di cui all'art. 4, comma II, dello Statuto, in misura intera;

- per la parte di cui all'art. 7, comma IV, lett. b) dello Statuto, comporteranno l'ulteriore maggiorazione di pensione prevista dall'art. 4, comma III, e successivi dello Statuto;

- per la parte di cui all'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto, daranno luogo alla liquidazione di una ulteriore quota di pensione secondo quanto disposto dall'art. 4, comma VI e VI bis, dello Statuto.

III - La liquidazione della maggiorazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della definitiva cessazione dell'attività, da dichiarare dall'Agente nell'apposito modulo di richiesta di liquidazione.

Art. 29

BILANCIO TECNICO E DELIBERE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

I - A partire dal 1984, il Consiglio di amministrazione, con l'ausilio di esperti, provvederà annualmente alla valutazione del bilancio tecnico del Fondo ai fini di una verifica del suo equilibrio tecnico-finanziario, acquisendo agli atti una analitica ed esauriente relazione scritta.

II - Analogamente il Consiglio di amministrazione si avvarrà dell'ausilio di esperti anche per le deliberazioni sugli investimenti patrimoniali delle attività del Fondo.

Art. 30

NORME FINALI

I - L'apposito studio attuariale di cui all'art. 3 dell'atto costitutivo stabilisce con i previsti adeguamenti ed interessi al 1° gennaio 1976.

seguenti versamenti (per metà a carico delle Imprese e per l'altra metà a carico degli Agenti):

- per l'anno 1974, 128,87 euro;

- per l'anno 1975, 125,85 euro;

- per l'anno 1976, 122,89 euro.

II - L'ANIA e lo SNA hanno tuttavia convenuto che detti contributi vengano versati entro il 31 marzo 1976 per i seguenti importi (per metà a carico delle Imprese e per l'altra metà a carico degli Agenti) con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1976, nella misura dell'1% (uno per cento) per ogni mese o frazione di mese:

- per l'anno 1974, 87,80 euro;

- per l'anno 1975, 112,62 euro;

- per l'anno 1976, 122,89 euro.

III - Le differenze fra gli importi anzidetti, che non potessero essere recuperate nel corso del 1976, verranno valutate e reintegrate mediante una contribuzione supplementare e paritetica.